

*Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna.*

*E*

*L'Università degli Studi di Sassari*

I firmatari del presente accordo,

- *Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna* (di seguito denominato Segretariato Regionale) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito denominato MiBACT), con sede in Cagliari in Largo Carlo Felice n. 15, nella persona del Segretario Regionale ad interim Dott. Filippo Maria Gambari;

- *L'Università degli Studi di Sassari* - con sede in Sassari, in Piazza Università, 21 (Cod. 00196350904), nella persona del Direttore Generale Dott. Guido Croci;

Visti gli articoli 10 e 12 del D.Lgs del 22 gennaio 2004 N. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (G.U. 24 febbraio 2004 n. 45) e s.m.i.;

Visto il Decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di concerto con l'Agenzia del Demanio, *Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica* (G.U. del 3 marzo 2004 n. 52) e il D.D. 28 febbraio 2005, "*Modifiche e integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica*" (G.U. n. 61 del 15 marzo 2005), che stabilisce che l'Ente interessato inserisca i dati relativi agli immobili, secondo quanto definito dall'allegato "A", esclusivamente sul sito web [www.benitutelati.it](http://www.benitutelati.it) provvedendo quindi alla stampa delle schede e all'inoltro, unitamente alla richiesta di verifica, alla Direzione Regionale, (ora a seguito della riforma ministeriale intervenuta Segretariato Regionale) secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento;

Considerato che il citato Decreto del 6 febbraio 2004 e s.m.i. all'art. 4 comma 2 stabilisce che le (ex) Direzioni Regionali (e ora Segretariati Regionali) definiscono con i soggetti interessati i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi da sottoporre a verifica dell'interesse culturale, tramite appositi accordi;

Visto il D.P.C.M. 29 Agosto 2014 n. 171 "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89 e in particolare l'art. Art. 32, comma 1 che prevede, fra l'altro che "*I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresì stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.*"

Considerato che con decreto direttoriale del 15.05.2017 è stato conferito al Dott. Filippo Maria Gambari l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna

Vista la richiesta dell'Università degli Studi di Sassari di voler attivare le procedure di verifica previste dal D.D. 02.06.2004, formulata dall'Ente con la nota acquisita agli atti di questo Segretariato al Prot. 2503 del 30.05.2017 2017.

VISTA l'opportunità e l'indifferibilità di pervenire ad un accordo;

CONSIDERATO che i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi tengono conto sia delle esigenze dell'Ente richiedente che delle effettive risorse umane e strumentali degli Uffici ministeriali preposti alla verifica;

Tutto ciò premesso

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

- 1) l'Ente proprietario indicato nelle premesse, a far data dalla firma del presente accordo, invierà con cadenza mensile, un elenco di beni composto da un numero massimo di **n. 3 schede** relative a immobili da sottoporre a verifica e redatte in base alle indicazioni contenute nel D.D. del 6 febbraio 2004 così come modificato dal D.D. 28 febbraio 2005.

- 2) Qualora i beni da sottoporre a verifica facessero parte di un complesso unitario l'elenco di cui al punto 1. potrà essere composto da un numero di schede (una per ogni edificio) capace di rappresentarlo e, in tal caso, dovrà essere preventivamente avvisato il Segretariato Regionale al fine di concordare la trasmissione delle schede.
- 1) **L'Ente, contestualmente all'immissione dei dati relativi alle schede nel sito web [www.benitutelati.it](http://www.benitutelati.it), dovrà inviare N. 1 copia cartacea della scheda completa della documentazione fotografica a colori, al Segretariato Regionale, fermo restando che il termine iniziale del procedimento di verifica e della connessa attività istruttoria viene individuato nella data di ricezione della documentazione cartacea (completa) da parte del Segretariato Regionale;**
- 2) La trasmissione delle schede indicate ai punti 1. 2. sarà corredata anche da una cartografia in scala adeguata a seconda dell'ambito urbano o extraurbano (Es. 1:2000 1:10.000 o 1:25.000) relativa all'area in esame, in formato A3, con l'individuazione degli immobili oggetto della richiesta di verifica.
- 3) Qualora la verifica riguardasse una singola porzione immobiliare, ( per es. un appartamento) dovrà essere fornita, in allegato alla relativa scheda, adeguata documentazione fotografica estesa all'intero immobile e alle parti comuni, qualora l'Ente richiedente non sia l'unico proprietario dell'immobile oggetto di verifica, il richiedente si impegna a segnalare ciò nelle schede e ad indicare, qualora richiesto dal Ministero, i millesimi di proprietà, i nominativi e i dati anagrafici di tutti gli altri condomini.
- 4) L'Ente richiedente si impegna a consentire tempestivamente, qualora ritenuto necessario dai tecnici istruttori del Ministero, l'effettuazione di eventuali sopralluoghi ai beni oggetto di verifica e a tal fine indicherà obbligatoriamente e contestualmente alla trasmissione delle schede, il nominativo cui fare riferimento.
- 5) Se l'Ente richiedente è proprietario di più unità immobiliari dello stesso edificio (medesima particella catastale, diversi subalterni) la scheda da compilare sarà unica, così come in caso di terreni contermini questi potranno essere rappresentati in un'unica scheda.
- 6) L'Ente richiedente, su richiesta anche informale del Ministero, si impegna a fornire le visure catastali relative agli immobili da sottoporre a verifica.
- 7) Ulteriori richieste di verifica, in deroga a quanto stabilito nel presente accordo dovranno essere tempestivamente inoltrate al Segretariato Regionale;
- 8) L'Ente richiedente autorizza il Segretariato Regionale all'utilizzo dei dati degli immobili sottoposti a verifica contenuti nelle schede e delle relative valutazioni d'interesse, ritenuti utili per integrare anche dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Sardegna, con finalità conoscitive, di divulgazione e di supporto agli studi di pianificazione e tutela monumentale.
- 9) Il presente accordo sarà inviato dal Segretariato Regionale alle Soprintendenze competenti, come previsto dall'art. 4 del D.D. del 06/02/2004 e s.m.
- DS

Cagliari 13 GIU, 2017

Per il Segretariato Regionale della Sardegna  
IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM

Dott. Filippo Maria Gambari



Per l'università di Sassari  
Il Direttore Generale

Guido Croci